

## PARTE PRIMA – Norme Generali e Rapporto Sociale

### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita una Mutua volontaria denominata "MUTUA MIA - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" che, di seguito, viene anche detta, per brevità, semplicemente "mutua".

### **Art. 2 – Sede e durata**

La "mutua" ha sede legale in Roma, Via Calvi dell'Umbria, 9.

Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi e uffici secondari anche al di fuori del comune ove la "mutua" ha sede principale.

La durata della "mutua" è illimitata.

### **Art. 3 – Oggetto**

La "Mutua Mia – Società di mutuo soccorso" è una mutua volontaria che, senza fini di lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, svolgendo in favore dei soci e dei loro familiari conviventi una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Salvi i casi previsti da disposizioni di legge speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le sopra dette attività sono svolte dalla "mutua" nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali e finanziarie.

Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la "mutua" può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, può svolgere attività previdenziale e assistenziale, nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali.

La "mutua" può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

Ad essa possono associarsi tutti i lavoratori della Repubblica Italiana o in essa residenti che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo approvato dall'Assemblea dei soci.

La "mutua" potrà promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la "mutua" può compiere operazioni immobiliari e mobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e non nei confronti del pubblico) e purché attinenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali.

La "mutua" non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo e non può svolgere attività di impresa.

#### **Art. 4 – Numero, ammissione e fondo soci**

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione dei soci avviene previa richiesta scritta mediante sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'aspirante socio, che potrà chiedere i sussidi per sé o per i propri familiari.

L'ammissione del socio ordinario è condizionata al versamento della quota associativa nonché, fatta eccezione per i soci sostenitori, qualora l'aspirante socio intenda aderire anche a uno dei sussidi sanitari offerti, è condizionata al versamento del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio scelto.

La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio Direttivo, che potrà, con deliberazione motivata, accoglierla o respingerla.

La comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della domanda di ammissione del socio.

Le quote sono intrasferibili, salva la trasmissibilità di cui al successivo art. 9.

Possono essere ammessi a soci ordinari i lavoratori che, aventi i requisiti di cui al presente statuto, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione annuale stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, potranno versare alla "mutua" contributi volontari annuali, denominati "contributo fondo soci", nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Fondo soci sarà infruttifero e resterà di proprietà, pro quota, dei soci contribuenti.

Il socio contribuente potrà richiederne il rimborso soltanto in caso di perdita della qualifica di socio e in caso di scioglimento della "mutua" ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

La perdita della qualifica di socio avviene per morte, recesso o esclusione secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente statuto e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la "mutua".

#### **Art. 5 – Categorie di soci**

Sono soci ordinari, senza distinzione, tutte le persone fisiche, che ne facciano richiesta che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, con i quali si realizza appieno lo scambio mutualistico.

Tutti i soci della “mutua” vengono detti ordinari e sono le persone fisiche con le quali si realizza lo scambio mutualistico.

Possono assumere la qualifica di soci ordinari della “mutua” tutti coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività lavorativa, anche autonoma, nell’ambito della Repubblica Italiana o in essa residenti, che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

I soci ordinari, con l’iscrizione alla “mutua”, si impegnano a versare le contribuzioni necessarie e quelle idonee al conseguimento degli scopi sociali ed, in particolare, della quota associativa e di ogni altro contributo come determinati dal regolamento applicativo oppure, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

Essi si impegnano, altresì, all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci ordinari hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla “mutua” e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla “mutua”.

I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono ammesse anche le seguenti categorie di soci, cui corrispondono diversi diritti e obblighi:

- 1) Soci coordinatori;
- 2) Soci promotori;
- 3) Soci sostenitori.

1) Soci coordinatori - Sono soci coordinatori mutualistici le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti collettivi che assumono l’incarico di coordinare, promuovere e divulgare nei rispettivi territori le finalità e i principi mutualistici della “mutua”, anche nei confronti di potenziali interessati o di aspiranti soci, nonché di favorire il perseguimento delle finalità e di contribuire allo sviluppo della “mutua”, previo pagamento della quota associativa di base e previa delibera di incarico del Consiglio Direttivo, sino al termine del rispettivo mandato.

I soci coordinatori mutualistici non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

2) Soci promotori - Sono soci promotori:

A) coloro i quali assumono l’incarico di promuovere l’attività della “mutua” e di divulgarne gli scopi e l’oggetto anche nei confronti di potenziali nuovi soci;

B) ovvero persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti, nonché le altre società di mutuo soccorso in rappresentanza dei propri membri, persone fisiche, che siano beneficiarie delle prestazioni rese dalla medesima società, che ne facciano richiesta e che sottoscrivano il relativo incarico, previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci promotori devono versare alla “mutua” i contributi associativi per conto dei rispettivi soci iscritti come soci ordinari in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione.

Tutti i soci promotori non hanno diritto di voto, né possono ricoprire le cariche sociali.

3) Soci sostenitori – Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sostenitori persone fisiche o giuridiche non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

#### **Art. 6 – Le sezioni locali dei soci**

Per garantire una più diretta partecipazione dei soci alla vita della “mutua” potranno essere istituite, a norma dell'art. 2540 c.c. e come previsto dal presente statuto, le sezioni locali dei soci.

In relazione alla significatività e continuità dell'attività svolta nelle divisioni territoriali, il Consiglio Direttivo istituirà le sezioni locali dei soci all'interno delle quali si terranno le relative assemblee e la conseguente Assemblea dei Delegati.

A tal fine, i soci ordinari saranno organizzati in sezioni locali secondo la divisione territoriale e le rispettive Macro Aree stabilite dal Consiglio Direttivo ed in base al Regolamento Applicativo.

Le sezioni locali dei soci hanno, in particolare, lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio Direttivo e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna sezione comprende un numero di soci non inferiore a quanto determinato nel Regolamento applicativo e fa riferimento per il proprio funzionamento ad un Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo.

Se i soci di una sezione si riducono ad un numero inferiore a quanto determinato nel regolamento, la sezione soci è sciolta e/o soppressa, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione del socio**

Gli aspiranti soci della “mutua” dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su appositi moduli, accompagnata dalle quote dovute in ragione della rispettiva domanda, che verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della stessa.

Nella domanda dovranno essere indicati espressamente:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale per le persone fisiche;
- ragione sociale, sede e codice fiscale o partita IVA per le persone giuridiche e gli altri enti richiedenti;

- richiesta di partecipare alla società quale socio ordinario, ovvero socio coordinatore, promotore o sostenitore;
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria prestando altresì il proprio consenso a ivi ricevere tutte le comunicazioni sociali e le convocazioni assembleari;
- prestare il proprio consenso ai sensi della normativa in tema di privacy;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, aventi i requisiti di cui al presente statuto, che aderiscano alla “mutua”, all’atto della sottoscrizione della domanda di ammissione accettano integralmente, in proprio e in nome e per conto dei rispettivi iscritti, le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.

### **Art. 8 – Costituzione e scioglimento del vincolo sociale**

Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del Consiglio Direttivo con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci con l’indicazione della relativa qualifica e secondo la divisione territoriale stabilita dal Regolamento Applicativo.

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, esclusione o decadenza e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la “mutua”.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio nei seguenti casi:

- a.** inadempienza e/o inosservanza e/o violazione da parte del socio dello Statuto, del Regolamento, del contratto aziendale o dell’atto di convenzione;
- b.** violazione delle obbligazioni che derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera, comunque, grave l’inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell’interesse e/o dell’immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della “mutua”;
- c.** morosità del socio nel pagamento della quota di iscrizione e/odelle quote associative e/o dei contributi previsti, ecc.;
- d.** mutamento dell’attività lavorativa del socio quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto;
- e.** condanna del socio per atti diffamatorio, comunque, condanna del socio in via definitiva a pene detentive (escluse le condanne per reati colposi);
- f.** comportamenti del socio dannosi in genere per la “mutua” ed il suo funzionamento;
- g.** simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della “mutua”;
- h.** rifiuto dell’iscritto a sottoporsi a visita medica di controllo a richiesta;
- i.** danni comprovati arrecati volontariamente alla “mutua”;
- j.** alterazione della destinazione o, comunque, abuso in qualsiasi modo da parte di chi sia incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali;
- k.** mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla “mutua”.

La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 21 del presente statuto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della relativa delibera. Il socio escluso dalla "mutua" non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

La cessazione della qualità di socio decorre dalla data di annotazione nel libro dei soci della delibera del Consiglio Direttivo che decide sull'esclusione.

Tutte le deliberazioni prese nei confronti del socio si estendono automaticamente agli eventuali beneficiari indicati dal socio nell'atto di convenzione, quali componenti del suo nucleo familiare.

In caso di morte del socio viene mantenuta l'assistenza dei familiari o di coloro i quali, avendone diritto, erano inclusi nell'atto di convenzione, a carico dei quali resta l'obbligo di pagamento dei relativi contributi. In tale ipotesi, su richiesta degli aventi diritto, la posizione di socio viene trasferita in capo al più anziano di questi, salvo diversa designazione degli stessi.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso dei familiari, da esercitare con comunicazione a mezzo lettera raccomandata e con effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento da parte della "mutua".

#### **Art. 9 – Recesso del socio**

Il socio può recedere dalla "mutua" nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili.

Egli deve farne richiesta scritta, indirizzando la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo della "mutua".

Spetta al Consiglio Direttivo accettare il recesso.

In caso di recesso, nessun importo verrà liquidato al socio che non avrà diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali e non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio della "mutua".

Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal presente statuto, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Con le modalità indicate ai precedenti commi, il socio può comunicare di rinunciare anche a una sola delle prestazioni e/o assistenze erogate dalla "mutua" previste dal regolamento, senza perdere la qualifica di socio.

#### **Art. 10 – Patrimonio della "mutua"**

Il patrimonio della "mutua" è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria e da consistenze di cassa e/o denaro quali risultino dal bilancio approvato dall'Assemblea dei Delegati riuniti nelle forme previste.

Il patrimonio della "mutua" viene incrementato:

- a) dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea dei soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo statuto;
- b) dalle quote associative e dalle quote dei sussidi nelle misure che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) dagli eventuali contributi, da stabilirsi dal Consiglio Direttivo, a carico dei soci, da approvarsi dall'Assemblea dei Delegati;

e) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla “mutua” da enti e privati.

Le disponibilità finanziarie della “mutua” sono amministrare dal Consiglio Direttivo, che può investire:

- in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- in depositi fruttiferi presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o cassa di risparmio;
- in immobili urbani e rustici;
- in tutti gli altri modi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

I soci non potranno ripartire tra di loro il patrimonio della “mutua”, fatto salvo quanto stabilito per il rimborso del fondo soci dal presente statuto.

I lasciti e le donazioni che la “mutua” ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

#### **Art. 11 -Esercizio sociale e bilancio**

L'Esercizio sociale si inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio sarà presentato all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione, corredato con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività indicate all'articolo 3 del presente statuto.

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale redatta dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all'approvazione della Assemblea dei soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce o, in caso di particolare necessità, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dal Consiglio Direttivo al Collegio dei sindaci almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella Sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio preventivo verrà redatto dal Consiglio Direttivo e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale.

## **PARTE SECONDA – Organizzazione e Funzionamento**

#### **Art. 12 - Organi della “mutua”**

Sono organi nazionali della “mutua”:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Presidente della “mutua”;
- Il Collegio dei Probiviri.

Gli organi della “mutua” sono convocati con le modalità e i mezzi stabiliti nelle rispettive norme del presente statuto, oltre che a mezzo di posta elettronica.

### **Art. 13 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci può essere articolata nella diramazione nazionale, o generale, di cui al successivo punto A) ed in quelle locali, o separate di cui al punto B), laddove istituite dal Consiglio Direttivo, in ossequio a quanto disposto anche dal Regolamento Applicativo. L'Assemblea dei Soci è in ogni caso un organo unitario e con la stessa espressione si intende riferirsi tanto all'assemblea nazionale quanto alle assemblee locali che costituiscono una modalità di esercizio del diritto di voto nella eventualità della loro istituzione. Le successive regole generali si applicano tanto all'assemblea nazionale che, nell'eventualità di istituzione delle diramazioni locali, viene anche detta assemblea dei delegati, quanto alle assemblee locali secondo quanto appresso indicato.

#### *1) Regole generali*

I soci ordinari possono partecipare all'Assemblea personalmente ovvero, qualora siano istituite le sezioni locali di cui alla successiva lett. B), attraverso propri delegati nominati dalle assemblee delle singole sezioni dei soci.

Le modalità di nomina di tali delegati viene determinata mediante il Regolamento Applicativo.

All'Assemblea nazionale possono partecipare direttamente o per il tramite dei propri delegati nominati dalle sezioni locali, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto e dal Regolamento applicativo, tutti i soci ordinari, aventi diritto di voto, purché siano iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento delle quote associative e di ogni altro contributo eventualmente dovuto.

Ogni socio o il delegato, nell'ipotesi di istituzione delle sezioni locali, ha diritto ad un solo voto.

Il socio, nell'ipotesi in cui non siano istituite le sezioni locali, avente diritto di voto che non possa intervenire personalmente all'assemblea nazionale potrà farsi rappresentare da un altro socio che, munito di delega scritta, non sia amministratore, sindaco o dipendente della “mutua”. Ogni socio può ricevere al massimo una delega. Nell'ipotesi di istituzione di assemblee locali tale regola vale per la stessa assemblea locale mentre il delegato eletto deve partecipare personalmente all'assemblea nazionale e non può farsi in alcun modo rappresentare o sostituire.

#### *2) Convocazione*

La convocazione delle Assemblee dei Soci ad opera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima della data in cui saranno tenute, tramite qualunque mezzo informatico o cartaceo. A tale riguardo, al momento della domanda per l'ammissione, i soci presteranno il loro consenso a ricevere la convocazione delle assemblee tramite e-mail ordinaria che, una volta spedita all'indirizzo indicato dal socio, costituisce prova dell'avvenuto ricevimento.

Contestualmente, la convocazione delle sopraindicate assemblee dovrà essere affissa presso la sede legale della “mutua” nel medesimo sopraindicato termine.

In caso di motivata urgenza, il Presidente della “mutua” può stabilire che il termine di convocazione sia ridotto a tre giorni.

La convocazione delle assemblee deve contenere:

- a) la data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, espressa in città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un Vice presidente, i quali nominano un segretario che ha il compito di redigere il verbale. In caso di impedimento del Presidente o dei Vice Presidente, l'Assemblea deve essere prontamente riconvocata nei 15 giorni successivi. In caso di prolungato impedimento del Presidente e dei Vice Presidente anche per la nuova adunanza, l'Assemblea dei Soci nomina uno tra i soci presenti con la funzione di presiedere l'assemblea.

### 3) *Assemblea ordinaria e straordinaria*

L'Assemblea dei soci nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente della "mutua" lo ritenga utile ed opportuno.

Nell'assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi città scelta dallo stesso Consiglio Direttivo, purché sia tenuta nel territorio italiano.

### 4) *Quorum costitutivo e deliberativo*

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese:

- con la maggioranza dei soci presenti nell'Assemblea ordinaria validamente costituita;
- con maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento della "mutua", per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei presenti all'Assemblea stessa.

Le votazioni sono sempre palesi.

### 5) *Compiti e funzioni*

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) di approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei sindaci;
- b) di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei sindaci;
- c) di approvare o ratificare i regolamenti applicativi;
- d) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea e ritenute rilevanti dal Consiglio.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) di modificare lo Statuto;

- b) procedere alla scissione o fusione con altri enti della stessa natura;
- c) di procedere allo scioglimento della "mutua", nominando uno o più liquidatori ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

### ***A) Assemblea dei Delegati (o assemblea nazionale dei delegati)***

Nell'ipotesi di istituzione delle sezioni locali, l'assemblea nazionale viene anche detta assemblea dei delegati. Alla stessa partecipano i delegati eletti da ciascuna sezione locale dell'assemblea nel numero stabilito dal Regolamento applicativo. I delegati devono essere soci ordinari e possedere i requisiti, di cui sopra, per partecipare all'assemblea dei delegati.

I quorum costitutivi e deliberativi di cui sopra si applicano nelle stesse misure anche all'assemblea dei delegati.

L'assemblea dei delegati è convocata contestualmente alle singole assemblee locali e si terrà non oltre trenta giorni dalla data fissata per queste ultime.

In tal caso, la convocazione delle assemblee deve contenere:

- a) la data in cui si terranno le assemblee locali e l'assemblea dei delegati, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione delle assemblee locali e di quella dei delegati;
- b) il luogo in cui si svolgeranno le singole assemblee locali e quella dei delegati, espressa in città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno esatto da discutere e deliberare dall'assemblea dei delegati e di quelle locali.

### ***B) Assemblea dei soci nelle sezioni locali***

#### ***1) Sezioni locali dei soci***

Secondo quanto stabilito nel presente statuto e nel Regolamento applicativo, in ogni Regione o Macro Area (intesa nei termini di cui al successivo art. 19) è istituita dal Consiglio Direttivo, una sezione locale di soci che sarà chiamata ad eleggere i propri delegati che parteciperanno all'assemblea dei delegati.

All'interno di ciascuna sezione locale si svolge un'Assemblea alla quale possono partecipare tutti i soci iscritti nell'elenco della Regione o della Macro Area, aventi i requisiti previsti nelle regole generali dell'assemblea.

Ogni Assemblea della sezione locale è presieduta dal un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo all'atto della istituzione della sezione locale che dura in carica 5 anni. Il Consiglio nomina anche un Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in assemblea in caso di suo impedimento. L'Assemblea nomina al proprio interno anche un segretario, scelto tra i presenti, con il compito di redigere i verbali.

#### ***2) Assemblee delle sezioni locali***

Nel rispetto del Regolamento Applicativo ed ai fini di cui al presente statuto, i soci ordinari sono organizzati in sezioni locali secondo la divisione territoriale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee dei soci a livello nazionale devono essere precedute da Assemblee delle sezioni locali che eleggeranno al loro interno i soggetti delegati che presenzieranno alle Assemblee nazionali.

Il Presidente di ogni singola sezione sottopone all'assemblea stessa l'elenco dei soci da scegliere e votare come propri delegati che presenzieranno all'Assemblea dei soci nazionale. Ogni Assemblea della sezione locale potrà nominare tra i propri componenti il numero di delegati previsto dal Regolamento applicativo.

Ciascun socio, almeno 5 giorni prima dell'adunanza locale può proporre al Presidente la propria candidatura quale delegato. In tal caso il Presidente, valutata l'eleggibilità, potrà inserire il nominativo nell'elenco da sottoporre all'assemblea locale dallo stesso presieduta.

L'Assemblea delle sezioni locali dei soci possono essere, altresì, convocate dal relativo Presidente per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio direttivo relativamente all'attività mutualistica svolta o da svolgere a favore della medesima sezione locale. In tal caso, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente della singola sezione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

### **Art. 15 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri con un minimo di 5 membri ad un massimo di 11 componenti.

Le cariche possono essere rivestite a titolo gratuito ovvero dietro compenso che sarà stabilito dallo stesso consiglio direttivo alla prima riunione utile. Gli stessi consiglieri possono deliberare un accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato insieme al compenso ordinario.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni o il periodo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Se viene meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione convocando apposita Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o altro mezzo telematico, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza, anche con altro mezzo idoneo in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno tre giorni prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi di audio/videoconferenza, purché ai consiglieri collegati con tali mezzi sia assicurata la possibilità di intervenire e di votare.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida quando siano presenti, in tutto, almeno cinque consiglieri, computati sommando quelli presenti nel luogo fissato per la riunione e quelli collegati in audio/videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della "mutua" ed è il rappresentante legale della "mutua" sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravveda la necessità, istituisce al proprio interno un organo con funzioni di consulenza e segreteria, i cui componenti sono nominati tra i consiglieri del Consiglio Direttivo, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

### **Art. 16 - Compiti e funzioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione della "mutua" e per gli affari di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere il Presidente fra i suoi membri. Risulta eletto Presidente il Consigliere che raggiunge un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio;
- b. nominare, ove necessario, un consigliere delegato, comunque denominato, per specifici incarichi, attribuendo apposite deleghe;
- c. predisporre i regolamenti applicativi dello statuto da sottoporre all'approvazione o ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- d. promuovere e stipulare convenzioni, contratti, accordi, patti o intese con persone giuridiche, società, associazioni, fondazioni, casse, mutue e altri enti pubblici e privati, che prevedano per i propri clienti, dipendenti o associati, la facoltà di aderire alla "mutua" quali soci ordinari e di beneficiare delle prestazioni mutualistiche ovvero stipulare patti, intese, accordi e convenzioni con terzi soggetti, opportuni o necessari per il perseguimento delle finalità sociali;
- e. definire l'organigramma societario, nominare i dirigenti della "mutua" scelti anche tra soggetti terzi non dipendenti della "mutua", deliberare in merito ad assunzioni, inquadramento e licenziamento del personale, nonché deliberare in merito a incarichi, mandati, compensi, rimborsi spese e indennità a favore di soggetti anche terzi, non dipendenti della "mutua" e/o lavoratori autonomi;
- f. designare il segretario con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- g. determinare, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, sia chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi a favore della società;
- h. determinare e deliberare in merito all'istituzione e/o soppressione delle sezioni locali dei soci, nonché ad ogni altra questione relativa alle Macro Aree ed alla divisione territoriale dei soci ai sensi del presente statuto;
- i. predisporre annualmente il bilancio (consuntivo e preventivo) da far approvare all'Assemblea dei Soci;
- j. proporre le modifiche dello statuto della "mutua" da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- k. nominare commissioni temporanee e permanenti, scegliendo i componenti anche tra esperti esterni alla "mutua";
- l. disporre l'attuazione delle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione economica e finanziaria, deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- m. deliberare sulle domande di iscrizione e di recesso dei soci, accertare la sussistenza delle condizioni che determinano l'esclusione dei soci, nonché decidere sui ricorsi degli iscritti in materia di esclusione dei soci, di contribuzione e di prestazioni, ai sensi del presente statuto;
- n. deliberare in merito a ogni adempimento di legge, ivi comprese le iscrizioni della "mutua" a pubblici registri o ad anagrafi locali o nazionali;
- o. deliberare sulla misura delle quote associative e dei contributi anche in relazione all'andamento della gestione e alla prevedibile frequenza alle prestazioni da parte degli iscritti;
- p. deliberare in materia di investimento delle disponibilità eccedenti i bisogni di cassa;
- q. conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;
- r. deliberare l'apertura di uffici e sedi secondarie sull'intero territorio nazionale;

- s. acquistare, permutare e vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti, procedere all'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi componenti, purché la delibera sia assunta con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei presenti;
- t. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere in essi compresi gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando la maggioranza di cui alla precedente lettera, nonché l'acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei suoi componenti;
- u. acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili;
- v. assumere e concedere mutui con o senza garanzia, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni, surroghe di ipoteche e rinunciare ad ipoteche;
- w. fare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti;
- x. deliberare su qualsiasi azione giudiziaria;
- y. stipulare compromessi e sottoscrivere transazioni;
- z. assumere tutte le obbligazioni inerenti le attività e le gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti e compiere ogni operazione bancaria o presso istituti di credito, delegando il Presidente od altro dei suoi componenti.

In generale, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere una contabilità cronologica e sistematica secondo la normativa vigente, inoltre dovrà tenere il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e il libro dei soci, delegando eventualmente tutte o alcune tra le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente.

#### **Art. 17 - Il Collegio dei sindaci**

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche possono essere rivestite a titolo gratuito.

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della "mutua", vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dell'Atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio, con le risultanze dei libri e delle scritture tenute, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Collegio sindacale, ai sensi del presente statuto, può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci.

I sindaci debbono, altresì, accertare ogni 90 (novanta) giorni la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Essi possono, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione o di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla

legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell'apposito libro. Inoltre, gli stessi possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni del Collegio Sindacale deve farsi constatare da apposito verbale.

Ai Sindaci competono, infine, tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

#### **Art. 18 – Il Presidente**

Il Presidente della “mutua” è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

In caso di cessazione della carica del Presidente, il Consigliere vicario convoca entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente della “mutua” e del Consiglio Direttivo:

1 – ha la rappresentanza legale e processuale della “mutua”;

2 – convoca l'Assemblea dei soci;

3 – convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

4 – cura, segue e pone in essere l'attività complessiva della “mutua”, in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei Soci ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

5 – adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;

6 – adempie ad ogni altro incarico delegatogli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 – Le Macro Aree**

Ai fini di cui al presente statuto, vengono istituite, previa delibera del Consiglio Direttivo, le Macro Aree con un ambito territoriale ben definito. I soci aventi la residenza nella Macro Area esercitano i loro diritti di voto nelle assemblee locali della rispettiva Macro Area.

Ogni Macro Area è coordinata da un Consigliere, al fine di verificare l'attuazione dei programmi, l'applicazione uniforme delle delibere del consiglio stesso su tutto il territorio nazionale e il controllo amministrativo.

#### **Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri**

La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra la “mutua” e i singoli soci è demandata al Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, nominato dall'Assemblea dei soci e composto di 5 membri che durano in carica 5 anni.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere, anche senza formalità di procedure ed irritualmente, un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la “mutua” ed il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dei regolamenti e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione del socio, stabilendo anche in ordine alle eventuali spese.

Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della "mutua" con cui si nega un sussidio o si contesta una tesi del socio. Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per solo un altro mandato.

Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.

Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo può attribuire al collegio dei probiviri ulteriori specifici compiti consultivi e/o di orientamento delle attività di promozione sociale.

### **Art. 21 - Scioglimento della "mutua"**

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della "mutua" potrà avvenire per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a norma del presente statuto, quando sia accertata l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari ovvero a seguito di perdita della natura di società di mutuo soccorso.

L'assemblea dei Soci, che delibera lo scioglimento e la nomina di uno o più liquidatori anche non soci, fissandone i poteri e i compensi, provvede alla devoluzione del patrimonio residuo della società - dopo aver rimborsato ai soci contribuenti il "contributo fondo soci" di cui al presente statuto - a favore di altre società di mutuo soccorso, ovvero di uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente convocata e con le maggioranze di cui al precedente articolo 13, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'Assemblea stessa.

### **Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili**

In conformità alla normativa vigente, la "mutua" non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 23 - Clausola compromissoria**

Fermo quanto previsto al precedente art. 20 con riferimento alle funzioni e competenze del Collegio dei Probiviri, qualsiasi controversia che insorga tra i soci e la società, o che sia proposta da e nei confronti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori o dei singoli membri sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato dell'A.I.A. da un collegio arbitrale nominato dalla Corte di arbitrato dell'A.I.A. in conformità al predetto Regolamento. L'arbitrato avrà sede in ROMA. La decisione sarà adottata secondo diritto.

### **Art. 24 – Regolamenti applicativi**

Le norme operative ed attuative del presente statuto saranno disciplinate da uno o più Regolamenti Applicativi, i quali saranno redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 25 – Clausola finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti della “mutua”, si fa riferimento alla normativa che regola le società di mutuo soccorso, legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive modificazioni, nonché alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, nonché in via analogica alle disposizioni del Codice Civile in materia di società, in quanto applicabili.